



Qualche chiarimento sulla capienza delle aule

Con l'avvio dell'anno scolastico sono emerse numerose questioni riguardanti il numero massimo consentito di studenti per aula. Pur nella complessità, e soprattutto nella interpretabilità delle norme, provo a sintetizzare i termini del problema.

Le norme interessate sono sostanzialmente due:

il D.M. 18 dicembre 1975

“Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica” che si occupa sostanzialmente di questioni igienico-sanitarie i cui controlli sono demandati alle A.S.L.

e il D.M. 26 agosto 1992

“Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica” i cui controlli sono a cura dei Vigili del Fuoco.

Il D.M. 18 dicembre 1975 prevede, fra gli altri standard, una superficie di 1,8 mq per allievo nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e di 1,96 mq per allievo nelle scuola secondarie di secondo grado.

Sulla base di questi numeri sono opportune alcune riflessioni.

Innanzitutto il decreto è prescrittivo solo per le scuole progettate e realizzate dopo la sua entrata in vigore (quindi dal 1976 o 1977 a seconda dei casi) mentre per le scuole esistenti ha solo valore indicativo (punto 5.7 delle norme tecniche). Ciò significa che per le scuole costruite in precedenza sono normalmente tollerate deroghe, più difficile è quantificare l'entità di tali deroghe.

Spesso infatti le scuole o non dispongono di autorizzazioni igienico sanitarie rilasciate sulla base del D.M. 18.12.75 o ne dispongono solo in parte, ad esempio per refettori o altri locali in seguito a lavori di ristrutturazione di una certa entità. Normalmente le autorizzazioni igienico sanitarie per scuole costruite prima del 1975 indicano le capienze previste dal decreto a volte aumentate di qualche unità.

Ovviamente in tutti i casi in cui esista una autorizzazione igienico sanitaria che espliciti la capienza massima di un locale scolastico, qualunque sia la sua destinazione d'uso, tale capienza diventa prescrittiva ed in caso di superamento il Dirigente Scolastico, nell'eventualità di sopralluogo da parte delle A.S.L. è passibile di sanzione.

Le scuole costruite dopo l'entrata in vigore del decreto dovrebbero in teoria disporre di una autorizzazione igienico sanitaria ma in ogni caso il Dirigente Scolastico è tenuto a rispettare la norma. Difficilmente però sono disponibili aule di dimensione sufficiente ad ospitare 28, 30 o anche 33 alunni ed in questo caso la responsabilità del Dirigente è in

teoria evidente. A sua discolpa può soltanto opporre questioni legate all'organico ed al numero di classi assegnate dagli Uffici Scolastici, i quali seguono un'altra norma che impone un numero minimo di 25 alunni per classe.

Un'altra attenzione va posta per il calcolo delle capienze delle scuole dell'infanzia dove in realtà il parametro di 1,8 mq per bambino si riferisce alle sole attività ordinate. A differenza degli altri ordini di scuola dove è possibile con più facilità individuare lo spazio classe nella scuola dell'infanzia esistono diverse tipologie di attività (ordinate, libere e speciali) che prevedono per ciascuna un parametro minimo dimensionale. In questi casi è opportuno verificare quindi non soltanto la superficie minima per le attività ordinate (i soliti 1,8 mq per bambino) ma anche quelle per attività libere e speciali che variano a seconda della dimensione della scuola fra 1,30 e 1,60 mq per bambino da aggiungere alle altre.

Questo per evitare che venga ad esempio istituita una sezione in più semplicemente prevedendo un'aula in più dimenticando che le attività proprie della scuola dell'infanzia necessitano di spazi ulteriori.

A tutto ciò va aggiunta la discrezionalità del funzionario che rilascia l'autorizzazione ed il modo più o meno corretto con cui vengono combinati i parametri fra loro.

In conclusione: se esiste una autorizzazione igienico sanitaria rilasciata sulla base degli standard previsti dal D.M. 18.12.75, anche parziale, che indica la capienza dei locali questa è prescrittiva indipendentemente dall'anno di costruzione della scuola. Se viceversa non esiste o non è reperibile alcuna autorizzazione per le scuole precedenti al 1975 ci si trova in una incertezza normativo che può essere superato solo ottenendo una autorizzazione igienico sanitaria, per le scuole successive al 1975 è invece necessario rispettare comunque i parametri del decreto perché si presume che l'edificio sia stato progettato secondo gli standard da quest'ultimo previsti.

Il D.M. 26 agosto 1992, invece, indica al punto 5.0 come il massimo affollamento ipotizzabile sia di 26 persone per aula ed al punto 5.6 comma 3 che *"le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti; le porte devono avere larghezza almeno di 1,20 m ed aprirsi nel senso dell'esodo quando il numero massimo di persone presenti nell'aula sia superiore a 25"*

Premesso che dal punto di vista antincendio la superficie dell'aula è ininfluyente ed è la dimensione della porta a determinarne la capienza, nella pratica si può affermare che per aule che ospitano fino a 25 persone (sarebbero quindi 24 più l'insegnante) è sufficiente una porta che apre in senso contrario all'esodo, quindi verso l'interno della classe, di larghezza anche inferiore a 120 cm (senza scendere però, per prassi, sotto gli 85-90 cm). Se si superano le 25 persone presenti allora occorrerebbe la porta di larghezza 120 cm ed apribile in senso dell'esodo, oltre le 50 persone servono due porte.

Si potrebbe quindi affermare che classi con più di 25 allievi e porta che apre verso l'interno dell'aula non sono regolari. Questa situazione può essere almeno in parte superata

utilizzando la seconda parte del punto 5.0 del Decreto che riferendosi al massimo affollamento ipotizzato *“qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo ...(omissis)... l’indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell’attività”* cioè del Dirigente Scolastico.

Il Dirigente può allora rendere, praticamente a se stesso, tale dichiarazione quando la responsabilità conseguente è ragionevole come accade nella stragrande maggioranza dei casi in quanto nel dimensionamento delle vie di fuga si ipotizza che tutti i locali della scuola siano contemporaneamente utilizzati, il che è praticamente condizione impossibile da verificarsi. Non è una, o anche più d’una, classe con più di 25 allievi a rendere insicura la scuola in caso di evacuazione .

Va sottolineato tuttavia come la responsabilità del Dirigente Scolastico sia spesso inevitabile e se pure è quasi sempre ragionevole una sorta di deroga per gli aspetti antincendio è altrettanto vero che un Dirigente che dichiara esplicitamente il superamento del limite di 26 persone/aula in un locale non idoneo dal punto di vista igienico sanitario di fatto si autodenuncia inadempiente.

A tutto ciò va aggiunto che spesso fa la differenza la diversa interpretazione della norma da parte di un funzionario rispetto ad un altro, Vigile del Fuoco o Ispettore dell’A.S.L. che sia. Così vengono elevate sanzioni a Dirigenti Scolastici per situazioni evidentemente trascurabili oppure, al contrario, vengono rilasciate autorizzazioni igienico sanitarie tollerando capienze eccessive.

Conscio di non essere riuscito a dirimere in modo esauriente la questione ma con la speranza di aver fatto almeno un po’ più di chiarezza resto a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

arch. Flavio Paschetta – RSPP



eurotre srl